

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6326 del 03/12/2018
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 e L.R. n. 13/2015. Ditta: SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL e Roncofreddo (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, snc, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti, ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e diffuse, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia (prot. SUAP n. 3225 del 09.03.2018).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6589 del 03/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL – Roncofreddo (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, snc, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti, ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera – diffuse, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia (prot. SUAP n. 3225 del 09.03.2018).

### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI**

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
  - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
  - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995, il D.P.C.M. n. 14.11.1997, il D.P.C.M. n. 16.03.1998, la L.R. n. 15/2001 in materia di impatto acustico;
- la Deliberazione di G.R. n. 1191 del 30.07.2007 di approvazione della direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/2004;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

#### **VISTI**

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

**ATTESO CHE** con nota acquisita agli atti con prot. n. 3225 del 09.03.2018, lo Sportello Unico del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, ha trasmesso ad ARPAE l'istanza, presentata dalla ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL avente sede legale in Comune di Roncofreddo (FC), VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422 e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, snc, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- nuova comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera – diffuse - per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

**DATO ATTO** che l'impianto in oggetto è situato parzialmente all'interno del SIC – Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 ed è pertanto assoggettato a Valutazione di Incidenza;

**VISTA** la Valutazione d'incidenza, riferimento pratica n. 113/2017 dell'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna, acquisita al protocollo di ARPAE con nota n. 10567 del 10.11.2017, con la quale il suddetto Ente, ha ritenuto che “le opere previste dal progetto avranno nel complesso un'incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000, che può essere valutata non significativa, se verranno applicate le misure di mitigazione prescritte e soprattutto se verrà correttamente realizzato il progetto di riqualificazione ambientale prescritto” ed al contempo, ha ritenuto necessario dettare alcune prescrizioni;

**VISTA** la Del. G.R. n. 9 del 08.01.2018, con la quale in merito alla procedura di assoggettabilità (Screening ambientale) è stato escluso l'assoggettamento a VIA, fatte salve alcune prescrizioni;

**VISTO** che, con nota prot. n. 8946 del 13.09.2018, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 bis comma 7 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 04.10.2018, e che nel verbale della seduta – depositati agli atti - sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

**DATO ATTO** che, al termine dei lavori dell'adunanza collegiale del 04.10.2018, la Conferenza di Servizi ha rimandato la valutazione dell'istanza ad una seduta successiva, in attesa dell'acquisizione di ulteriore documentazione di progetto, in merito alla comunicazione di recupero rifiuti, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, nonché in attesa dell'espressione del parere e degli esiti istruttori, da parte del Comune competente;

**DATO ATTO** che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dalla ditta il 04.09.2018 e il 11.10.2018, sostituita, per i documenti corrispondenti, da ulteriore documentazione trasmessa il 29.10.2018;

**VISTO** che con nota prot. n. 10491 del 05.11.2018, il Responsabile del procedimento ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 bis comma 7 - della L. 241/1990, svoltasi in data 15.11.2018, e che nel verbale della seduta – depositato agli atti - sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

**PRESO ATTO**

**OMISSIS**

**DATO ATTO** che, nell'adunanza collegiale del 15.11.2018, la Conferenza di Servizi, come da verbale sopra citato, sulla base di integrazioni prodotte dalla ditta il 29.10.2018, ha espresso parere positivo all'istanza di AUA presentata,

**OMISSIS**

; inoltre, ha stabilito alcune prescrizioni, dettagliatamente individuate nel verbale della seduta e riportate nella parte dispositiva;

**CONSIDERATO** che le prescrizioni che attengono alla realizzazione della cortina verde perimetrale dell'impianto, disposte con Valutazione d'incidenza e con Del. G.R. n. 9 del 08.01.2019 (screening) sopracitate, e fatte proprie dalla Conferenza di Servizio, verranno definite dettagliatamente con Provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo del verde, che, in adempimento a tali Provvedimenti, la ditta ha presentato al Comune competente e che pertanto, con il presente Provvedimento di AUA, viene disposta l'attuazione delle prescrizioni, così come verranno definite puntualmente dal Comune, autorità competente, con proprio Provvedimento;

**ACQUISITI** agli atti:

- parere favorevole di compatibilità urbanistica relativamente alla comunicazione di recupero rifiuti, all'autorizzazione all'emissioni in atmosfera, nonché esito istruttorio favorevole alla valutazione di impatto acustico, trasmesso dal Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con note prot. n. 29762 del 04.10.2018 e 33903 del 15.11.2018;
- la nota PGRN/2018/11250 del 27.11.2018 con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica favorevole relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura ed emissioni in atmosfera);
- la nota prot. n. 21124/11.17.04 del 22.11.2018, rilasciata dalla Provincia di Rimini, di assenso all'immissione delle acque nel fosso laterale al Percorso Storico naturalistico Valle del Marecchia, sponda sinistra, con alcune prescrizioni che verranno dettate dalla Provincia stessa nell'apposita Autorizzazione idraulica/Nulla Osta, che ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, non è ricompresa nell'AUA in oggetto e che l'interessato deve ottenere previa presentazione di apposita istanza;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 25/10/2018, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

**VISTO** che la ditta, il 15.11.2018, ha presentato al SUAP competente, il Progetto esecutivo del verde, affinché l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità della Romagna possa svolgere l'istruttoria di competenza in materia di tutela delle aree SIC e di valutazione di incidenza, di cui alla Del. G.R. n. 1191/2007;

**DATO ATTO** che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 543,00;

**RITENUTO** sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale in materia di impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

**SENTITO** il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

**VISTI:**

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

**RITENUTO**, sulla base dell'art. 4 – comma 4 - del D.Lgs. n. 33/2013 limiti alla trasparenza, di dare luogo alla pubblicazione del presente Provvedimento in forma parziale;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

## **DISPONE**

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta **SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL** con sede legale in Comune di **RONCOFREDDO (FC)**, VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422, e sede dell'impianto in Comune di **SANTARCANGELO DI ROMAGNA**, VIA BIANCHI, snc, di cui al foglio 36 particelle 50, 57, 58, 59, 62, 121, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009 e 1010 così come rappresentato nelle cartografie di cui all'**Allegato "E"**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (istanza pervenuta al SUAP del Comune di **SANTARCANGELO DI ROMAGNA**, prot. SUAP n. 3225 del 09.03.2018) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - nuova iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
  - nuova autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, con recapito finale nel fosso laterale a servizio del “percorso storico naturalistico Valle del Marecchia – sponda sinistra”, avente coordinate in Gauss Boaga fuso EST 2315046E 4879547N - competenza ARPAE ;
  - nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera – diffuse - per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
  - nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;
2. di **VINCOLARE** la presente AUA, al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
  - l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, ex art. n. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - l'allegato C al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, ex art. n. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - l'allegato D al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

3.

## OMISSIS

4.

5. ai fini dell'avvio dell'attività, la ditta deve essere in possesso dell'Autorizzazione idraulica/Nulla Osta provinciale, finalizzato alla realizzazione del punto di scarico nel fosso di pertinenza della pista ciclabile/percorso naturalistico;
6. che la ditta rispetti le prescrizioni che attengono alla realizzazione della cortina verde dell'impianto, disposte con Valutazione d'incidenza e con Del. G.R. n. 9 del 08.01.2019 (screening), così come verranno dettagliate con Provvedimento di approvazione del Progetto esecutivo del verde, da emanarsi da parte del Comune competente;
7. i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di realizzazione di opere devono essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (taxa maggiormente sensibile alle tipologie di disturbo previste per la realizzazione del progetto); in considerazione delle specie presenti nel sito e della loro fenologia, determinate anche dalla latitudine ed altitudine dei luoghi, non è ammessa l'esecuzione dei lavori nel periodo compreso tra il 1 di aprile e il 30 di luglio;
8. che il perimetro dell'impianto, debba essere recintato e dotato di cortina verde, al netto delle sezioni di perimetro dedicate agli accessi o di altre parti nelle quali non sia tecnicamente possibile la realizzazione;
9. di rammentare che deve essere redatto l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 come da prescrizione dell'Azienda USL;
10. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente i titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta deve essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
11. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
12. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA secondo la modulistica ARPAE vigente;
  13. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente al SUAP, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
  14. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
  15. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
  16. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, con i limiti di cui al precedente punto 3.;
  17. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia per la redazione del Provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
  18. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

19. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
20. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
21. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
22. per le motivazioni richiamate in premessa, a dare luogo alla pubblicazione del presente Provvedimento in forma parziale;
23. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:****Condizioni:**

Presso l'impianto verrà svolta sia attività di recupero rifiuti (piazzale NE), sia attività commerciale di materiali (piazzali NW e SW); l'attività di gestione rifiuti è costituita da messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti inerti, individuata alla tipologia 7.1 del DM 05.02.98 e finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto; il materiale così ottenuto verrà stoccato in cumuli in attesa del successivo reimpiego, in conformità a quanto stabilito dal suddetto DM 05.02.98 (utilizzo come "materie prime secondarie" per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali e piazzali industriali);

**Prescrizioni:**

1. la ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL con sede legale in Comune di RONCOFREDDO (FC), VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422 e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, snc, è iscritta, per quanto di competenza di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, al

<b>numero 85 del 03.12.2018</b>
---------------------------------

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE e s.m.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	170101 – 170102 – 170103 – 170107 - 170802 - 170904	18.000	27.000	R13 – R5

---

(\*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni;
  - a. deve essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
  - b. deve essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
  - c. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, devono essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni devono essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
  - d. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero e i rifiuti prodotti da altre attività devono essere stoccati in contenitori separati;
  - e. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
  - f. i contenitori adibiti al deposito temporaneo devono essere dotati di idonea copertura;
  - g. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti devono soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi devono essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

**Si rammenta inoltre che:**

1. ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione deve essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
2. i rifiuti generati dall'attività devono essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
3. l'impianto deve mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
4. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
5. per i rifiuti prodotti, non derivanti dall'attività di gestione rifiuti autorizzata, è impropria la classificazione di cui al capitolo 19 dell'EER e che per gli stessi deve essere adottata la opportuna classificazione;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, CON RECAPITO FINALE NEL FOSSO LATERALE A SERVIZIO DEL “PERCORSO STORICO NATURALISTICO VALLE DEL MARECCHIA – SPONDA SINISTRA”, EX ART. 124 DEL D.LGS. N. 152/2006:****Condizioni:**

Ai fini della corretta gestione delle acque meteoriche di dilavamento dell'impianto è previsto un sistema di captazione e scarico, a servizio di una superficie complessiva realizzata in misto granulare stabilizzato pari a circa 62.360 m<sup>2</sup>, che viene a caratterizzarsi come CASO2 art.8 D.G.R. 286 del 14.02.2005, in sintesi così costituito:

- una linea di fognatura bianca, (rete sotterranea di deflusso costituita da pozzetti di raccolta collegati da condotte in PVC, a servizio di una superficie pari a circa 22.710 m<sup>2</sup>) che raccoglie le acque provenienti dal piazzale NE (area di gestione dei rifiuti) e dalla porzione più a N del piazzale NW (deposito e commercializzazione prodotti/beni e aggregati riciclati), recapitante le acque raccolte in una vasca di decantazione denominata vasca C;
- una linea di fognatura bianca, (rete sotterranea di deflusso costituita da pozzetti di raccolta collegati da condotte in PVC, a servizio di una superficie pari a circa 20.533 m<sup>2</sup>) che raccoglie le acque provenienti dalla porzione più a S del sopra citato piazzale NW, recapitante le acque raccolte in una vasca di decantazione denominata vasca A;
- una linea di fognatura bianca, (fosso di raccolta perimetrale e rete sotterranea di deflusso costituita da pozzetti di raccolta collegati da condotte in PVC, a servizio di una superficie pari a circa 19.117 m<sup>2</sup>) che raccoglie le acque provenienti dal piazzale SW, recapitante le acque raccolte nella sopra richiamata vasca di decantazione denominata vasca A;
- collegamenti, entrambi dotati di pozzetto di campionamento, delle due vasche di decantazione vasca A e vasca C, con la vasca denominata vasca B, adibita a volume di accumulo ai fini del riutilizzo dell'acqua all'interno dell'impianto (bagnatura della viabilità interna e cumuli, innaffiatura del verde). Tale vasca sarà dotata di punto di scarico di “troppo pieno”, in corpo idrico superficiale localizzato alle coordinate geografiche Gauss Boaga fuso EST 2315046E 4879547N, posto sul perimetro EST dell'impianto (fosso laterale a servizio del “percorso storico naturalistico Valle del Marecchia – sponda sinistra”) dotato di pozzetto d'ispezione/campionamento per l'eventuale prelievo di campioni prima dello scarico;
- il volume complessivo del sistema di decantazione/sedimentazione e accumulo delle acque, derivante dalla somma dei volumi delle singole vasche (vasca A: 14.978 m<sup>3</sup>, vasca B: 6.299 m<sup>3</sup>, vasca C: 4.720 m<sup>3</sup>), pari a circa 25.977 m<sup>3</sup> risulta adeguatamente dimensionato;

## **Prescrizioni:**

1. lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06;
2. deve essere effettuata con idonea periodicità la pulizia delle vasche di sedimentazione/decantazione, con conseguente allontanamento dei fanghi raccolti secondo le norme di legge, e deve essere eseguita la manutenzione delle caditoie con cadenza almeno semestrale. La ditta deve dotarsi di apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione eseguite;
3. attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si devono prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
4. il punto di scarico deve essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
5. la rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
6. nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;
7. la ditta deve adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo durante le periodiche operazioni di manutenzione delle vasche di decantazione e/o accumulo;
8. La ditta deve adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo durante le di copertura/ri-tombamento del bacino collocato a ridosso del confine nord, e al fine di prevenire anche eventuali sversamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti e privilegiando l'utilizzo di materiale di granulometria tale da non compromettere la permeabilità del terreno;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

**Condizioni:**

Le attività di movimentazione e trattamento di rifiuti inerti e materie prime secondarie nel loro complesso (lavorazione, movimentazione trasporto, etc) comportano l'emissione diffusa non convogliabile di polveri. A tal riguardo il progetto prevede l'adozione di una serie di misure preventive consistenti nella predisposizione di un numero adeguato di spruzzatori mobili (alimentati prioritariamente dalle acque accumulate nella vasca denominata vasca B) da collocare all'interno dell'impianto per la eventualmente necessaria bagnatura di viabilità e cumuli, nel miglioramento/potenziamento della cortina verde perimetrale, nell'utilizzo di reti antivento.

**Prescrizioni:**

1. Per limitare la emissione/diffusione delle polveri devono comunque essere adottate le seguenti misure:

<b>MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE</b>	
<b>Descrizione fase</b>	<b>Soluzioni</b>
Arrivo rifiuto o materiale da trattare	Gli automezzi devono essere provvisti di idonee coperture (teloni). La velocità degli automezzi deve essere inferiore a 30km/h. Eventuale bagnatura.
Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
Cumuli	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva o periodi maggiormente siccitosi, vento superiore ai 3.0 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere sottoposti a bagnatura.
Carico frantoio mobile, vagliatura	La movimentazione del materiale deve avvenire ponendo particolare attenzione nel limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.

2. Inoltre devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. l'altezza dei cumuli sia dei rifiuti che di eventuali altri materiali fini pulverulenti, non deve essere superiore all'altezza della cortina verde o della recinzione dotata di rete antivento e comunque non superiore a 4 metri;
  - b. l'impianto deve essere dotato di anemometro che consenta di rilevare correttamente la velocità del vento. In caso di velocità del vento uguali o superiore a 40 km/h (11 m/sec), devono essere sospese le attività di carico e scarico di materiale pulverulento e frantumazione all'interno dell'impianto;

- c. fintanto che la cortina verde non sia adeguatamente sviluppata in altezza e spessore tale da garantire la idonea funzione di mitigazione visiva oltreché della aerodispersione delle polveri, la recinzione deve essere dotata di rete antivento;
- d. la cortina verde lungo il perimetro dell'impianto deve essere sottoposta a verifica e manutenzione periodica, con monitoraggio continuo e rapidi interventi di sostituzione di piante ed alberature eventualmente deteriorate;
- e. per limitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere e durante tutte le eventuali fasi di movimentazione, deve essere mantenuto in efficienza il sistema di bagnatura, che deve avvenire con cadenza regolare sui piazzali sulle vie interne e sui cumuli (in particolar modo durante la stagione estiva); deve altresì esser garantita la pulizia con frequenza adeguata e costante di tutte le aree;
- f. deve esser mantenuto in efficienza il sistema di pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con la polvere;

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO:**

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a. Entro 180 gg. dall'inizio dell'attività di recupero rifiuti, deve essere svolta una campagna di monitoraggio, con impianto ed attrezzature in piena attività, rilevando i livelli sonori presso i ricettori più vicini e predisponendo quindi un collaudo acustico post-operam, da trasmettere al Comune competente;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**